

Ministero delle Attività Produttive

Decreto 12 dicembre 2005

Aggiornamento della procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli.

(G.U. 22 dicembre 2005, n. 297).

Il Ministro delle Attività Produttive

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di «attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, emanato ai sensi dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare:

l'art. 8, comma 7, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attività produttive, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;

l'art. 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero delle attività produttive provvede alla sicurezza, all'economicità ed alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con le finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

l'art. 28, comma 3, che stabilisce che, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il Ministero delle attività produttive può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235, con cui è stato tra l'altro istituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, di seguito denominato il Comitato, al fine di formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, di individuare gli strumenti d'intervento in caso di emergenza, di formulare proposte per la definizione delle procedure e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti, nonché di effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema nazionale del gas naturale, in relazione alle situazioni di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, contenente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;

Vista la Procedura di emergenza climatica, approvata con decreto del Ministro delle attività produttive del 25 giugno 2004;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 15 dicembre 2004, ed i successivi decreti 26 luglio 2005 e 5 ottobre 2005, con cui sono stati nominati i membri del Comitato attualmente in carica;

Visto il decreto 7 luglio 2005 del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive di istituzione della Commissione di verifica e segnalazione del sistema del gas naturale, finalizzata alla individuazione di proposte migliorative da introdurre per evitare il ripetersi delle situazioni di criticità del sistema del gas naturale quali quelle verificatesi nel trascorso ciclo termico invernale 2004/2005;

Visto il rapporto finale della Commissione di verifica e segnalazione di cui sopra;

Considerato che, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante il periodo di punta invernale si potrebbero verificare problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale;

Considerata la necessità di definire il ruolo, i compiti e le responsabilità delle imprese di gas naturale che gestiscono impianti del sistema nazionale del gas naturale e degli utenti del sistema del gas naturale coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza;

Considerati gli esiti dell'emergenza climatica del ciclo termico invernale 2004/2005 che ha comportato il ricorso allo stoccaggio strategico;

Considerato il parere conforme del Comitato, formulato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2001 sopra citato;

Ritenuto di dovere garantire, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante ciascun anno termico, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno;

Ritenuto necessario aggiornare la «Procedura di emergenza climatica» per adattarla all'esperienza maturata durante il trascorso ciclo termico invernale 2004/2005;

Ritenuto di emanare un provvedimento ai fini della gestione di eventuali situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, causate da condizioni climatiche sfavorevoli;

Decreta:

Art. 1.

Procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli

1. È approvato l'aggiornamento della «procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli» dicembre 2005 (nel seguito denominata la Procedura di emergenza climatica) riportata in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. La Procedura di emergenza climatica definisce la sequenza logico-temporale degli interventi ed individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas naturale e dell'energia elettrica responsabili della sua attuazione, per far fronte a situazioni d'emergenza, nel bilanciamento complessivo del sistema nazionale del gas naturale, che possono verificarsi a causa di condizioni climatiche sfavorevoli.

3. Per quanto non diversamente specificato valgono le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Art. 2.

Ruoli e compiti

1. I soggetti individuati nella procedura di emergenza climatica hanno l'obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le modalità ed i tempi previsti nella procedura stessa, all'obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, facendo riferimento al Comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, definita dalla deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nei casi indicati dalla procedura stessa.

2. Le imprese di trasporto e le imprese di stoccaggio sono responsabili dell'attuazione della Procedura di emergenza climatica e di quanto stabilito nel decreto ministeriale 26 settembre 2001, e in particolare degli interventi di monitoraggio e di quelli direttamente operativi loro assegnati dalla procedura stessa.

3. Le imprese di trasporto assicurano il bilanciamento fisico della rete di trasporto, rendendo accessibili le capacità di trasporto disponibili per fare fronte alle situazioni di emergenza di cui al presente decreto. Gli utenti hanno la responsabilità di rendere disponibile nei punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti i volumi di gas necessari in funzione del prelievo ai punti di riconsegna, nonché di assicurare l'applicazione della procedura per l'eventuale riduzione o interruzione della fornitura di gas ai rispettivi clienti finali.

4. Tenuto conto dell'entità dei consumi di gas naturale, previsti in progressivo aumento nei prossimi anni per il settore termoelettrico, i produttori d'energia elettrica mediante impianti che utilizzano gas naturale, forniscono al Comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, tramite la società Terna S.p.a., i dati e le informazioni previsti nella Procedura di emergenza climatica, al fine di permettere, durante le situazioni di emergenza, una gestione razionale e tempestiva delle risorse di gas naturale, secondo le priorità ed i tempi stabiliti nella procedura stessa.

5. Nel periodo successivo alla chiusura dell'emergenza, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte e delle eventuali difficoltà incontrate e lo invia alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, che lo sottopone al Comitato al fine del monitoraggio dello sviluppo e della gestione dell'intera fase di emergenza, del conseguente aggiornamento della Procedura di emergenza climatica e dell'individuazione di interventi, anche di tipo normativo, che possano eliminare o ridurre le conseguenze negative dei problemi eventualmente riscontrati.

Art. 3.

Responsabilità

1. Le imprese di trasporto e le imprese di stoccaggio, qualora abbiano operato nel rispetto delle regole descritte nella procedura approvata dal presente decreto, non sono tenute a corrispondere agli utenti che usufruiscono dei servizi di trasporto e di stoccaggio alcuna penale o risarcimento nè per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi della situazione di emergenza, nè per i danni che gli utenti stessi

dovessero subire in conseguenza di tali inadempienze, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale del 26 settembre 2001. Nessuna responsabilità viene attribuita alle stesse imprese per eventuali danni subiti dai clienti finali in conseguenza degli eventi occorsi nella fase d'emergenza.

2. In relazione a quanto previsto all'art. 17, comma 6, della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la formulazione della richiesta da parte dell'impresa maggiore di trasporto agli utenti di rendere massime le immissioni di gas in rete agendo sulle rispettive fonti di approvvigionamento, effettuata ai sensi della allegata Procedura di emergenza climatica, sospende automaticamente l'applicabilità dei corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della deliberazione stessa. Durante la fase interessata della allegata Procedura viene inoltre sospesa l'applicazione dei corrispettivi di scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi.

3. Entro trenta giorni dal termine della fase di emergenza, le imprese di trasporto e di stoccaggio interessate renderanno disponibili al Ministero delle attività produttive, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e agli utenti interessati la documentazione riepilogativa sulle operazioni effettuate in relazione all'utilizzo del gas di proprietà degli utenti stessi, al fine della eventuale compensazione tra gli utenti dei volumi di gas interessati, nonché all'eventuale utilizzo degli stoccaggi strategici.

4. I dati e le informazioni fornite dagli utenti e dai soggetti interessati, ai fini dell'esecuzione della Procedura di emergenza climatica, alle imprese di trasporto e alle imprese di stoccaggio, alla società Terna S.p.a. ed al Comitato hanno carattere di riservatezza ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

5. Ai fini del riconoscimento e del recupero degli eventuali danni subiti dagli utenti del sistema nazionale del gas, in relazione al verificarsi di una situazione di emergenza in condizioni climatiche sfavorevoli, resta ferma la responsabilità civile:

a) degli utenti che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto nei tempi previsti le informazioni relative alla massimizzazione delle proprie fonti di approvvigionamento, come indicato nella Procedura di emergenza climatica;

b) degli utenti che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto, nei tempi previsti, copia della comunicazione ai propri clienti dell'attivazione della procedura di interruzione, come previsto nella Procedura di emergenza climatica;

c) dei soggetti che abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto, al fine della gestione della procedura, informazioni non veritiere o incomplete o che non abbiano provveduto a fornire o aggiornare le informazioni previste nella procedura di emergenza climatica;

d) dei titolari degli impianti individuati come interrompibili per i quali non risulti evasa la richiesta di interruzione.

6. Restano ferme le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di controversie, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Art. 4.

Situazioni di emergenza diverse da quella climatica

1. In attesa dell'emanazione di disposizioni specifiche, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, qualora si verificano altre tipologie di emergenze del sistema del gas naturale diverse da quella climatica, si applica la Procedura di emergenza climatica di cui al presente decreto, secondo specifiche indicazioni fornite dal Comitato.

Art. 5.

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni e le responsabilità previste dalle norme vigenti, la mancata osservanza della Procedura di emergenza climatica, nei casi più gravi, costituisce sufficiente motivo di revoca da parte del Ministero delle attività produttive di qualsiasi concessione, autorizzazione, nulla osta comunque denominati, rilasciati alle imprese del sistema del gas ed ai soggetti individuati nella procedura stessa.

2. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas stabilisce con propria delibera i criteri per la cessione a terzi della quota di capacità di trasporto conferita ai punti di entrata da importazione e non utilizzata da utenti individuati, applicabile nel caso in cui, dai rapporti finali redatti al termine di eventuali emergenze, risulti per gli utenti individuati, e previo

accertamento da parte del Comitato, che non vi sia stata la richiesta massimizzazione degli approvvigionamenti di gas naturale.

Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, entra in vigore dal giorno della prima pubblicazione.

Roma, 12 dicembre 2005

Il Ministro: Scajola

Allegato

AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA DI EMERGENZA PER FRONTEGGIARE LA MANCANZA DI COPERTURA DEL FABBISOGNO DI GAS NATURALE IN CASO DI EVENTI CLIMATICI SFAVOREVOLI.

(Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive del 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2001, n. 235)

Dicembre 2005

Definizioni.

Ministero: Ministero delle attività produttive.

Direzione: Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Comitato: Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, istituito presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235.

Dispacciamento: attività di gestione coordinata e continuativa di monitoraggio e di bilanciamento dei flussi di gas naturale.

Impresa di trasporto: impresa che svolge l'attività di trasporto di gas naturale.

Impresa maggiore di trasporto: alla data di approvazione della presente procedura, corrisponde alla società Snam rete gas S.p.a.

Impresa di stoccaggio: impresa che svolge l'attività di stoccaggio, gestendo in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui è titolare.

Terna: società Terna S.p.a. cui fa capo l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 in tema di unificazione della proprietà e della gestione della rete nazionale di trasmissione.

Procedura di emergenza climatica: procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli.

Produttore di energia elettrica: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto.

Utente: utilizzatore della rete di trasporto del gas che acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.

Cliente finale: consumatore che acquista gas per uso proprio.

Grado giorno (GG): complemento a 18 °C della media tra le temperature massima e minima rilevate nel giorno in ciascuno dei diciotto osservatori meteorologici collegati alle diciotto zone climatiche. Gradi giorno negativi sono considerati pari a zero. Il Grado giorno pesato Italia viene calcolato pesando i GG di ciascun osservatorio mediante il gradiente termico relativo a ciascuna zona climatica in cui viene suddiviso il territorio italiano.

Inverno normale: in prima applicazione, fino alla emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si definisce come inverno in cui il valore cumulato dei GG pesati Italia (GGcum) è pari alla media del medesimo parametro calcolata con riferimento ai dieci inverni precedenti.

Inverno globalmente freddo: inverno in cui (GGcum) è pari a quello dell'inverno normale moltiplicato per il coefficiente maggiorativo pari a 1,094. Tale coefficiente rappresenta il rapporto tra (GGcum) (1 su 20) [valore cumulato dei GG pesati Italia che ha una probabilità di accadimenti del 5%, con riferimento al campione degli ultimi 42 inverni] ed il valore medio di (GGcum) sul medesimo campione.

Inverno intermedio: inverno in cui il valore cumulato dei GG pesati Italia (GGcum) è pari alla media tra quello corrispondente all'inverno normale e quello corrispondente all'inverno globalmente freddo.

Disposizioni generali.

1. La presente Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, nel seguito richiamata come procedura di emergenza climatica, definisce la sequenza logico-temporale delle azioni da eseguire, ed i relativi soggetti responsabili della loro attuazione, in caso di eventi climatici sfavorevoli che comportino carenza di disponibilità di gas naturale rispetto alla domanda nel periodo di punta invernale.

La Procedura di emergenza climatica, approvata dal Ministero delle attività produttive, su proposta del Comitato tecnico d'emergenza e monitoraggio del sistema del gas (di seguito denominato Comitato), ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 26 settembre 2001, stabilisce le regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza climatica ed i relativi obblighi per la gestione in sicurezza del sistema del gas.

2. La Procedura di emergenza climatica è attivata, secondo i termini e le condizioni di seguito indicati, ogniqualvolta il controllo ed il confronto sistematico tra le previsioni relative alla disponibilità (inclusa quella in erogazione dal sistema nazionale degli stoccaggi) e quelle relative al fabbisogno di gas, effettuati giornalmente dall'impresa maggiore di trasporto attraverso operazioni di monitoraggio del bilancio gas, evidenzino una situazione di criticità legata ad eventi climatici sfavorevoli non superabile con il ricorso alle procedure in essere per il normale esercizio del bilanciamento fisico.

Nell'applicazione della Procedura di emergenza il Comitato si avvale dell'impresa maggiore di trasporto, in quanto soggetto preposto ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema di trasporto attraverso il bilanciamento fisico della rete, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per attivare, coordinare e monitorare le azioni che permettono di far fronte ad una situazione d'emergenza climatica per mancata copertura del fabbisogno di gas.

3. Per l'esecuzione delle iniziative e delle attività previste nella presente Procedura di emergenza climatica:

- le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, la società Terna e gli utenti, scambiandosi le necessarie informazioni, individuano, in funzione delle rispettive competenze, i numeri telefonici, di fax e gli indirizzi di posta elettronica dei relativi responsabili, che devono essere costantemente reperibili da parte dell'impresa maggiore di trasporto per la gestione coordinata delle situazioni di emergenza climatica;

- gli utenti individuano inoltre i riferimenti dei propri clienti finali (numero di fax, indirizzo di posta elettronica) a garanzia del funzionamento della presente procedura.

Tali informazioni sono organizzate in un elenco a cura dell'impresa maggiore di trasporto. Ciascun soggetto coinvolto nella presente Procedura di emergenza climatica provvede, per quanto di propria competenza, a rendere note e a mantenere costantemente aggiornate le informazioni incluse in tale elenco attraverso apposita applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto. Tali informazioni sono rese disponibili ai soggetti interessati.

4. L'impresa maggiore di trasporto, quale gestore della presente Procedura ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 26 settembre 2001, quando i dati a sua disposizione facciano ritenere probabile il verificarsi di condizioni di emergenza climatica, avvia le azioni in conformità alla suddetta Procedura:

- a) in stretto coordinamento con le altre imprese di trasporto, con le imprese di stoccaggio e con la società Terna per quanto di rispettiva competenza;

- b) dandone apposita comunicazione al Comitato.

Durante le fasi di cui alla presente Procedura le imprese di trasporto interconnesse operanti sul territorio nazionale collaborano per garantire condizioni di interoperabilità che contribuiscano al buon fine di ogni fase dell'emergenza in oggetto.

5. Ai sensi della presente Procedura, ciascun utente è tenuto, preventivamente all'avvio di ciascun anno termico di trasporto, a:

- a) informare i propri clienti finali con consumi superiori a 200.000 Smc/anno delle problematiche derivanti da una situazione di emergenza climatica e verificare, con ciascun cliente, la possibilità concreta di far fronte alla mancanza parziale o totale di fornitura di gas naturale riducendo al minimo indispensabile gli eventuali problemi e danni conseguenti;

- b) informare i propri clienti finali con contratti di fornitura con clausola di interrompibilità, ovvero titolari di impianti «dual-fuel», della possibilità che venga loro interrotta la fornitura di gas in base alla presente Procedura. Il preavviso di interruzione

comunicato entro un dato giorno-gas dovrà avere effetto a partire dall'inizio del secondo giorno-gas successivo;

c) comunicare, tramite l'applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto, l'elenco dei propri clienti (inclusi quelli alimentati dalle reti di altre imprese di trasporto) con contratti di fornitura del gas con clausola di interrompibilità nonché, per ciascuno di essi:

- i relativi tempi di attivazione, comunque inferiori al tempo di preavviso, informando i clienti interessati della possibilità concrete di accadimento di quanto alle fasi 2 e 5;
- se gli impianti saranno totalmente interrotti oppure, in caso di interruzione parziale, il volume giornaliero massimo continuo e la quota giornaliera interrompibile;
- al fine di evidenziare le effettive possibilità di risparmio, il valore minimo e massimo del volume giornaliero continuo previsto.

La stessa comunicazione è inviata anche all'impresa di trasporto cui il cliente è collegato, se diversa dall'impresa maggiore di trasporto;

d) comunicare, tramite l'applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto, l'elenco dei propri clienti (inclusi quelli alimentati dalle reti di altre imprese di trasporto) con impianti industriali con alimentazione «dual-fuel» (nota 1), indipendentemente dal tipo di contratto di fornitura (incluse le centrali per la produzione di energia elettrica) nonché, per ciascuno degli stessi, i relativi tempi di attivazione, comunque inferiori al tempo di preavviso, e le effettive potenzialità di riduzione dei consumi di gas degli impianti diversi dalle centrali termoelettriche utilizzando combustibili alternativi. La stessa comunicazione va inviata anche all'impresa di trasporto cui il cliente è collegato, se è diversa dall'impresa maggiore di trasporto;

e) comunicare all'impresa maggiore di trasporto, con aggiornamento mensile, la quota di componente termica (uso riscaldamento) delle forniture di gas alle reti di distribuzione cittadine nell'ipotesi di inverno normale. La stessa comunicazione è inviata anche all'impresa di trasporto cui il cliente è collegato, se diversa dall'impresa maggiore di trasporto.

L'impresa maggiore di trasporto rende disponibili alle altre imprese di trasporto, sul proprio sito web di cui sopra, i soli dati di cui alle lettere c), d) ed e) relativi ai clienti collegati alle rispettive reti.

6. Le imprese di stoccaggio hanno il ruolo di assicurare la massima erogazione, sostenibile dal sistema di stoccaggio, di volumi e di punte in funzione dello svolgersi dell'emergenza.

A tale fine le imprese di stoccaggio:

a) durante il periodo della ricostituzione estiva, e durante gli eventuali periodi di iniezione durante la fase di erogazione, mantengono informata settimanalmente la Direzione e l'impresa maggiore di trasporto sull'andamento della stessa e comunicano alla Direzione eventuali anomalie significative riscontrate;

b) valutano gli scenari di simulazione dello svaso e di copertura della punta giornaliera sulla base dei dati, predisposti dall'impresa maggiore di trasporto, sotto l'aspetto della copertura della punta giornaliera, dando evidenza della valutazione all'impresa maggiore di trasporto e fornendo a quest'ultima le informazioni necessarie al fine del calcolo dell'Indicatore di copertura IC (nota 5);

c) nel periodo dal 1° dicembre al 31 marzo comunicano giornalmente all'impresa maggiore di trasporto il livello di riempimento degli stoccaggi, congiuntamente al grado di producibilità in termini di punta e di volume, compreso il contributo dello stoccaggio strategico;

d) durante tutte le fasi dell'emergenza collaborano con l'impresa maggiore di trasporto per assicurare che vengano raggiunti i massimi livelli sostenibili di erogazione dal sistema e dai singoli campi, individuando con l'impresa maggiore di trasporto e le altre imprese di trasporto l'assetto di rete ottimale e la distribuzione di producibilità ottimale fra i singoli campi. Durante tutte le fasi dell'emergenza le informazioni relative alla producibilità degli stoccaggi sono date con dettaglio per singolo campo;

e) durante tutte le fasi dell'emergenza evidenziano, sulla base dei dati disponibili, in aggregato e per ogni utente, il margine di raggiungimento del limite di utilizzo dello stoccaggio strategico, comunicandolo alla Direzione.

7. La società Terna, in applicazione delle fasi 3 e 4, assume, per il Comitato e per l'impresa maggiore di trasporto del gas, il ruolo di riferimento e coordinamento dell'intero settore elettrico nazionale, ai fini della gestione operativa della presente Procedura di emergenza climatica. Per lo svolgimento di tale ruolo, la società Terna si coordina strettamente da un lato con i produttori di energia elettrica e dall'altro con l'impresa maggiore di trasporto.

A tal fine, i produttori di energia elettrica:

a) fanno pervenire alla società Terna:

- per il periodo 1° dicembre-31 marzo di ogni anno, entro il giorno 20 del mese precedente, il programma mensile di produzione ed i relativi consumi mensili di gas in ciascuna centrale termoelettrica, sia solo funzionante a gas sia «dual-fuel», ai fini della successiva comunicazione da parte della stessa società Terna dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto entro il giorno 23 seguente;

- per il periodo 15 novembre-31 marzo di ogni anno, entro il giovedì della settimana precedente, il programma settimanale di produzione e i relativi consumi di gas di ciascuna centrale termoelettrica di cui al punto precedente con dettaglio giornaliero, dal lunedì alla domenica, ai fini della successiva comunicazione da parte della società Terna dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto entro il venerdì seguente;

- il programma di risparmio gas effettivo da parte delle centrali di produzione elettrica, a fronte dell'eventuale sospensione dei limiti ambientali, aggiornato rispetto ai livelli di produzione programmati e alle norme e disposizioni in materia;

b) nel periodo 1° dicembre-31 marzo di ogni anno, gestiscono le scorte di combustibili alternativi al gas nelle centrali «dual-fuel», tenendo anche conto dell'esigenza di massimizzare il loro uso in sostituzione del gas in caso si verifichi una situazione di emergenza climatica ed entro il giovedì della settimana precedente danno evidenza di tali scorte alla società Terna per ciascuna settimana, dal lunedì alla domenica con dettaglio giornaliero, ai fini della successiva comunicazione da parte della società Terna dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto entro venerdì seguente.

8. La Direzione, sulla base della programmazione e dei dati forniti dalla società Terna relativi al risparmio di gas da parte delle centrali di produzione elettrica a fronte dell'eventuale sospensione dei limiti ambientali, informa la Struttura permanente per l'emergenza energetica, istituita con decreto ministeriale 14 aprile 1997, e rinnovata con decreti ministeriali 23 dicembre 2002 e 20 marzo 2003, della possibilità di dover emanare in tempi brevi provvedimenti di sospensione di tali limiti e delle previste quantità conseguentemente risparmiabili in attuazione della fase 4 della presente Procedura.

9. La Direzione, sulla base delle comunicazioni degli utenti di cui al punto 5, lettera e) informa la Struttura permanente per l'emergenza energetica, delle quantità di gas risparmiabili a fronte dell'eventuale ricorso alla definizione di nuove soglie di temperatura in attuazione della fase 5 della presente Procedura.

10. Le comunicazioni tra la Direzione, nella persona del Direttore dell'Ufficio D1, ed il dispacciamento dell'impresa maggiore di trasporto relative all'attuazione di questa Procedura devono essere anticipate per via telefonica e confermate immediatamente a mezzo fax e/o e-mail.

Nell'ambito delle fasi descritte nella Procedura di emergenza climatica, le comunicazioni destinate al Ministero sono inviate, a mezzo fax e/o posta elettronica, al Direttore generale della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Procedura di emergenza climatica.

Attività sistematica di monitoraggio.

1. L'impresa maggiore di trasporto, contestualmente al programma operativo di ciascun mese definito sulla base:

a) del programma mensile e settimanale fornito dagli utenti e relativo sia al volume giornaliero del gas previsto in immissione presso ciascun punto di entrata della rete nazionale di trasporto (compreso l'immissione dallo stoccaggio), sia al volume giornaliero previsto in riconsegna (nota 1);

b) del programma mensile, fornito dalle imprese di stoccaggio entro il giorno 25 del mese precedente e dalle stesse aggiornato settimanalmente: tali programmi includono informazioni dettagliate giornalmente per aree aggregate, elaborate sulla base delle richieste inviate dagli utenti (nota 1);

c) del programma mensile e settimanale, fornito dalla società Terna che acquisisce i dati direttamente dai produttori di energia elettrica, relativo al volume giornaliero di gas consumato previsto per ciascuna centrale termoelettrica, con funzionamento sia a gas che «dual-fuel» (nota 2);

d) dell'andamento dello svasso da stoccaggio in relazione al bilanciamento del sistema;

e) del prelievo del mercato civile per quanto noto;

f) della previsione del trasporto di gas sulla rete dai punti di ingresso sino alle aree di prelievo, considerando sia i limiti di trasportabilità del sistema che il grado di copertura del fabbisogno di gas in ciascuna area;

g) di quanto verificatosi nel periodo precedente e delle previsioni relative ai consumi dei quattro giorni successivi;

- effettua il monitoraggio continuo della situazione al fine di individuare eventuali situazioni di criticità contingenti, intese come quelle che possono avere luogo entro i giorni immediatamente successivi, ovvero in prospettiva nell'arco del periodo invernale, intese come rischio di mancanza di copertura di punta in un qualunque momento successivo nell'ambito dello stesso periodo.

Ai fini della valutazione delle possibilità del verificarsi di una emergenza in prospettiva, l'impresa maggiore di trasporto si avvale dell'Indicatore di copertura IC secondo le modalità riportate nella nota 5 della presente Procedura. Fase di sorveglianza.

2. L'impresa maggiore di trasporto, qualora sulla base dell'attività sistematica di monitoraggio individui, utilizzando lo strumento di cui sopra, la possibilità dell'avverarsi di eventuali situazioni di criticità, provvede ad intensificare l'attività di monitoraggio dando avviso alla Direzione dell'attivazione della fase di sorveglianza ed informando le imprese di stoccaggio, la società Terna, le altre imprese di trasporto e gli utenti.

3. Durante questa fase gli utenti pongono la massima attenzione nella formulazione del programma settimanale di trasporto e stoccaggio al fine di permettere la miglior coerenza con le previsioni a quattro giorni.

4. La società Terna si coordina con i produttori di energia elettrica che sono tenuti a comunicargli giornalmente (nota 2):

a) il programma di produzione e i relativi consumi di ciascuna centrale termoelettrica, sia funzionante solo a gas che a «dual-fuel», con dettaglio giornaliero, per i successivi sette giorni;

b) le effettive potenzialità di riduzione dei consumi di gas nelle stesse centrali, utilizzando combustibili alternativi, nei seguenti due casi di funzionamento: i) nel rispetto dei limiti di emissione in atmosfera per esse stabilito e ii) nell'ipotesi di sospensione temporanea degli stessi limiti, a parità di potenza ed energia elettrica prevista nei programmi di produzione settimanali e mensili di cui al punto a) precedente.

La società Terna, sulla base di quanto comunicato dai produttori, comunica all'impresa maggiore di trasporto il programma complessivo di produzione ed i volumi di gas eventualmente risparmiabili in caso di attivazione delle fasi 3 e 4. Ogni cambiamento del suddetto programma dovrà essere giustificato in base ad oggettive esigenze tecniche. L'impresa maggiore di trasporto comunica i dati di cui sopra alle altre imprese di trasporto per le centrali termoelettriche allacciate alle rispettive reti.

5. Sulla base della programmazione settimanale più aggiornata, nonché delle nomine giornaliere trasmesse dagli utenti, tenendo informato con continuità la società Terna, che a sua volta provvede ad informare dell'avvio della fase di sorveglianza i gestori delle centrali elettriche «dual-fuel», l'impresa maggiore di trasporto rielabora la previsione relativa ai quattro giorni successivi sulla base delle più recenti informazioni disponibili relative alle condizioni e ai vincoli del sistema di trasporto, nonché delle previsioni meteorologiche fornite da istituti specializzati.

6. Tenendo conto della previsione sopra indicata, l'impresa maggiore di trasporto definisce, per il periodo in oggetto, il volume di gas stimato necessario in erogazione dal sistema stoccaggi ai fini della copertura del fabbisogno (nota 1), dandone comunicazione alle imprese di stoccaggio. Le imprese di stoccaggio verificano e confermano quotidianamente all'impresa maggiore di trasporto la producibilità tecnicamente sostenibile, a livello giornaliero ed orario, della programmazione di cui sopra, rielaborandola e specificandola per singolo campo di stoccaggio (nota 1).

7. L'impresa maggiore di trasporto verifica le condizioni di criticità anche in relazione alla possibilità di preservare il volume di gas in stoccaggio tramite la massimizzazione delle fonti di approvvigionamento.

8. Qualora, sulla base dei dati in suo possesso e dal valore assunto dall'Indicatore di copertura (nota 5), l'impresa maggiore di trasporto constati l'esistenza di una condizione di criticità in prospettiva a carico della copertura del fabbisogno di gas nel periodo invernale, ne dà segnalazione alla Direzione che convoca il Comitato in tempi compatibili con la situazione di criticità segnalata. Il Comitato ne valuta il merito al fine di promuovere l'avvio della fase 1.

9. Qualora l'impresa maggiore di trasporto dovesse constatare una imprevista situazione di criticità imminente (deficit di copertura per il periodo immediatamente successivo), darà avvio alla fase 1 informandone la Direzione ed i membri del Comitato che si riunisce in tempi compatibili con lo stato di emergenza per prendere atto della situazione e ratificare l'avvio della fase 1.

Fase 1 - Interventi per incrementare la disponibilità di gas in rete.

10. Qualora si siano constatate le condizioni di criticità descritte ai punti 8 e 9 relativi alla fase di sorveglianza, l'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 26 settembre 2001, richiede agli utenti, tramite la persona responsabile da essi designata di cui nelle disposizioni generali della presente Procedura, di massimizzare la disponibilità di gas in rete agendo sulle rispettive fonti d'approvvigionamento derivanti dalla produzione nazionale e dalle importazioni.

11. Gli utenti comunicano e mantengono costantemente aggiornata l'impresa maggiore di trasporto in merito ai livelli di massimizzazione raggiunti ed ai previsti sviluppi delle massimizazioni stesse, fornendo ogni indicazione anche di carattere generale in loro possesso per la migliore conoscenza e prevedibilità dello sviluppo degli eventi.

12. Durante la fase 1 l'impresa maggiore di trasporto:

- verifica il grado di massimizzazione complessivo delle singole fonti di approvvigionamento con riferimento alle capacità conferite ed alle capacità tecniche;
- verifica, in base alle informazioni disponibili, il grado di massimizzazione per singolo utente con riferimento capacità conferite ed alle capacità tecniche;
- aggrega i dati comunicati dalle imprese di stoccaggio in base a quanto al punto 6, lettera e) delle disposizioni generali;
- dandone evidenza al Comitato.

In questa fase, qualora l'impresa maggiore di trasporto rilevi presso un punto di entrata da importazione via gasdotto l'immissione da parte di un utente di quantitativi di energia inferiori al 95% della capacità ivi conferita all'utente stesso, ne dà sollecita segnalazione all'utente, ed in copia alla Direzione.

A partire dal secondo giorno successivo all'attivazione della fase 1 e fino alla revoca della massimizzazione (nota 4), a tutti gli utenti del sistema di trasporto (ivi inclusi gli utenti provvisti di contratto di stoccaggio, ma esclusi gli utenti che effettuano esclusivamente transito attraverso il territorio nazionale) si applicano i corrispettivi di disequilibrio previsti dal Codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto. A tal fine, in sede di calcolo del termine di disequilibrio giornaliero, per ogni giorno-gas il termine di stoccaggio è assunto pari alla nomina fornita dall'utente nel precedente giorno-gas.

13. In relazione a quanto previsto all'art. 17, comma 6, della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la formulazione di tale richiesta sospende automaticamente l'applicabilità dei corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della medesima deliberazione; durante la fase in oggetto viene inoltre sospesa l'applicazione dei corrispettivi di scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi.

14. Qualora il confronto tra la previsione del fabbisogno e la disponibilità prevista di gas dalle varie fonti d'immissione (stoccaggio compreso), così come indicato dagli utenti e verificato dall'impresa maggiore di trasporto alla luce dei valori di consuntivo nel periodo immediatamente precedente, confermi la permanenza di un deficit di copertura del fabbisogno di gas, l'impresa maggiore di trasporto darà avvio alla fase 2 informandone la Direzione ed i membri del Comitato che si riunisce in tempi compatibili con lo stato di emergenza per prendere atto della situazione e ratificare l'avvio della fase 2.

Fase 2 - Interventi per ridurre i consumi di gas al settore dell'interrompibilità contrattuale.

15. L'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 26 settembre 2001, richiede agli utenti, mettendo in copia conoscenza le altre imprese di trasporto sulla cui rete sono allacciati i clienti finali oggetto della richiesta di interruzione, tramite la persona responsabile da essi designata di cui nelle disposizioni generali della presente Procedura, di attivare l'interruzione delle forniture di gas ai rispettivi clienti con contratto di fornitura interrompibile, con il preavviso di cui al punto 5, lettera b) delle Disposizioni generali.

La richiesta di interruzione, potrà essere effettuata durante la presente fase per un numero massimo di tre interventi per complessivi quindici giorni solari. Copia della

comunicazione, inviata da ciascun utente ai propri clienti finali, è inviata all'impresa maggiore di trasporto ed all'impresa di trasporto sulla cui rete è allacciato il cliente finale oggetto dell'interruzione entro le 12 ore successive, trascorse le quali l'impresa maggiore di trasporto provvede, a garanzia del funzionamento della presente Procedura ad inviare direttamente una propria comunicazione (per fax e posta elettronica) a tutti i clienti finali inclusi nell'elenco fornito dagli utenti e per conoscenza alla Direzione.

Le comunicazioni inviate dall'impresa maggiore di trasporto ai clienti finali, secondo le modalità indicate, hanno la stessa efficacia formale di quelle inviate dagli utenti.

16. Sulla base delle conferme ricevute dagli utenti, l'impresa maggiore di trasporto, qualora accerti il perdurare di una situazione di mancata copertura del fabbisogno, avvia la fase 3 della Procedura per l'attivazione degli interventi sul settore dell'interrompibilità tecnica, inviando comunicazione alla Direzione ed ai membri del Comitato.

17. Il Comitato, convocato dalla Direzione entro 12 ore dalla comunicazione sopra citata, si riunisce in tempi compatibili con lo stato di emergenza per ratificare l'avvio della fase 3. La Direzione provvede ad informare il Ministro delle attività produttive dell'avvio della fase 3.

Fase 3 - Interventi per ridurre i consumi di gas dei clienti con impianti «dual-fuel».

18. L'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro delle attività produttive del 26 settembre 2001, ricevuti dagli utenti e dalla società Terna, ciascuno per quanto di competenza, tutti gli elementi per l'individuazione dei clienti titolari di impianto industriale con alimentazione «dual-fuel» (cosiddetta interrompibilità tecnica) ed i relativi dati di prelievo, individua la quota della domanda che occorre interrompere, al fine di comunicare agli utenti delle reti, ed in copia conoscenza alle imprese di trasporto sulla cui rete sono allacciati, l'elenco dei clienti finali interessati dall'interruzione della fornitura e la durata prevista dell'interruzione.

19. Le modalità d'intervento sul settore dell'interrompibilità tecnica, sulla base delle valutazioni di cui sopra e delle informazioni ottenute tramite la società Terna, sui dati relativi alla produzione di energia elettrica, seguono il seguente criterio:

a) nell'ambito dell'elenco degli impianti industriali con alimentazione «dual-fuel», fornito e aggiornato in tempo reale dagli utenti tramite l'applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto (nota 1), gli interventi di interruzione sono avviati prioritariamente sugli impianti di produzione di energia elettrica «dual-fuel» che utilizzano gas (a fronte dei dati comunicati giornalmente dalla società Terna che, a sua volta, agisce sulla base di un continuo monitoraggio delle situazioni delle singole centrali termoelettriche svolto in collaborazione con i gestori degli impianti produttivi al fine del mantenimento del bilanciamento del sistema elettrico) ed in secondo luogo sugli altri impianti industriali;

b) la ripartizione degli interventi di interruzione sugli impianti di cui al punto precedente è realizzata pro-quota, fatti salvi i limiti ambientali relativi all'uso di combustibili alternativi al gas nelle centrali termoelettriche «dual-fuel», le esigenze di bilanciamento della rete elettrica di trasmissione indicate dalla società Terna e compatibilmente con le esigenze di bilanciamento e dispacciamento della rete nazionale di trasporto di gas.

L'eventuale adozione di criteri diversi da quanto sopra indicato deve essere adeguatamente motivata e giustificata nella relazione redatta a seguito della conclusione del periodo di emergenza di cui al punto 30.

20. L'impresa maggiore di trasporto comunica, con il preavviso di cui al punto 5, lettera b) delle disposizioni generali, tramite fax e posta elettronica, agli utenti, ed in copia conoscenza alle imprese di trasporto sulla cui rete sono allacciati i clienti finali oggetto della richiesta di interruzione, di attivare immediatamente la Procedura, dagli stessi predisposta, per interrompere la fornitura di gas ai propri clienti con impianti industriali «dual-fuel». Copia della comunicazione, inviata da ciascun utente ai propri clienti finali, è inviata all'impresa maggiore di trasporto, ed in copia conoscenza alle imprese di trasporto sulla cui rete sono allacciati, entro le 12 ore successive, trascorse le quali l'impresa maggiore di trasporto provvede, a garanzia del funzionamento della presente Procedura, ad inviare direttamente una propria comunicazione (per fax e posta elettronica) a tutti i clienti finali inclusi nell'elenco fornito dagli utenti e per conoscenza alla Direzione. Le comunicazioni, inviate dall'impresa maggiore di trasporto ai clienti finali, secondo le modalità indicate, hanno la stessa efficacia formale di quelle inviate dagli utenti.

21. Esaurite le azioni relative alla fase 3, l'impresa maggiore di trasporto valuta la persistenza o meno della situazione di mancanza di copertura della domanda ai fini di dare avvio della fase 4.

Fase 4 - Ulteriori interventi per ridurre i consumi di gas dei clienti con impianti «dual-fuel».

22. L'impresa maggiore di trasporto, accertato il perdurare di una situazione di deficit nella disponibilità di gas, comunica immediatamente per via telefonica, seguita da comunicazione via fax/posta elettronica, l'esito di tale accertamento:

- a) alla Direzione;
- b) ai membri del Comitato;
- c) all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;
- d) alla società Terna, nella persona del responsabile di cui nelle disposizioni generali

della presente Procedura che, a sua volta, informa i produttori di energia elettrica che gestiscono centrali termoelettriche che utilizzano gas, nonché, a mezzo di comunicazione via fax o posta elettronica, agli utenti interessati.

Ricevuta tale comunicazione, la Direzione provvede ad attivare la struttura permanente per l'emergenza energetica, istituita con decreto ministeriale 14 aprile 1997, e rinnovata con decreti ministeriali 23 dicembre 2002 e 20 marzo 2003, ed a informare il Ministro delle attività produttive della persistenza della situazione di crisi energetica, al fine di proporre l'emanazione di disposizioni di emergenza, quale la temporanea sospensione dei limiti ambientali relativi all'uso di combustibili alternativi al gas nelle centrali termoelettriche «dual-fuel». Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con legge 27 ottobre 2003, n. 290.

23. Successivamente alla emanazione delle disposizioni di emergenza, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con la società Terna, che si coordina coi produttori di energia elettrica, definisce, per ciascuna delle centrali termoelettriche «dual-fuel» nei limiti della disponibilità sul mercato di combustibile sostitutivo, le quantità di gas da risparmiare. Fase 5 - Ulteriori interventi per ridurre i consumi di gas.

24. A seguito dell'ulteriore negativa verifica di copertura condotta dall'impresa maggiore di trasporto e della relativa comunicazione ai soggetti individuati al punto 22, circa la persistenza di una situazione di crisi energetica, la Direzione, tramite la struttura permanente per l'emergenza energetica, informa il Ministro delle attività produttive della necessità di adottare opportuni interventi di riduzione dei consumi su ulteriori componenti della domanda di gas, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la definizione di nuove soglie di temperatura e/o orari per il riscaldamento nel settore civile, effettuato con uso di gas, la massimizzazione dell'uso di centrali termoelettriche che non utilizzano gas, su indicazioni fornite dalla società Terna, la riduzione o la sospensione delle forniture ai clienti con contratto di fornitura con clausola di interrompibilità inclusi nell'elenco fornito dagli utenti, di cui nelle disposizioni generali, indipendentemente da quanto eventualmente avvenuto a seguito degli interventi di cui al punto 15.

25. In questa fase gli utenti mettono a disposizione dell'impresa maggiore di trasporto le informazioni relative alla programmazione del fabbisogno di gas relativo ai trenta giorni successivi, ipotizzando condizioni climatiche normali, al fine di individuare il momento in cui vengono ristabilite le condizioni di sicurezza del sistema.

26. L'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle valutazioni effettuate dalle imprese di stoccaggio circa il livello delle proprie disponibilità residue da stoccaggio in funzione di tale programmazione, verifica lo stato del sistema globale anche tenendo conto dei benefici derivanti dalle interruzioni. Riduzione gravità.

27. Qualora nel periodo di emergenza, sulla base del confronto tra la previsione del fabbisogno e la disponibilità prevista di gas dalle varie fonti d'immissione (stoccaggio compreso), così come indicato dagli utenti e verificato dall'impresa maggiore di trasporto alla luce dei valori di consuntivo nel periodo immediatamente precedente, l'impresa maggiore di trasporto evidenzia un'attenuazione delle condizioni di criticità, il Comitato valuterà la possibilità di concludere la fase in corso ed il rientro alle condizioni della fase precedente. Conclusione del periodo di emergenza.

28. Il periodo di emergenza giunge a conclusione nel momento in cui venga a cessare, in modo continuativo, il deficit tra previsioni di disponibilità e fabbisogno causato da eventi climatici sfavorevoli. La data di cessata emergenza, nel caso di attivazione della Procedura limitatamente alle fasi 1, 2 e 3, è indicata dall'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle

informazioni raccolte dai soggetti coinvolti nella presente Procedura e del costante monitoraggio dell'evoluzione della situazione climatica, e comunicata alla Direzione, ai membri del Comitato, alla società Terna ed agli utenti.

Nei casi in cui l'emergenza venga superata con il ricorso a quanto previsto dalla fase 4 o dalla successiva fase 5, l'impresa maggiore di trasporto, in accordo con le imprese di stoccaggio, valuta la data di possibile rientro in sicurezza del sistema, anche tenuto conto di un margine adeguato, e ne dà comunicazione alla Direzione, ai membri del Comitato, alla società Terna ed agli utenti. Il Ministero, tenuto conto di tale comunicazione, individua e dichiara la data di cessata emergenza climatica e ne dà informazione sul proprio sito Internet (nota 3), anche ai fini della sospensione di disposizioni e misure straordinarie eventualmente adottate per far fronte al superamento dell'emergenza stessa.

29. Il Comitato, conclusa la fase di emergenza, individua gli opportuni interventi al fine di favorire il graduale ripristino delle condizioni di normalità con particolare riguardo ad eventuali periodi di sospensione dei corrispettivi di cui al precedente punto 13 anche ai fini della massimizzazione del processo di ricostituzione degli stoccaggi.

30. Nel periodo successivo alla chiusura dell'emergenza, ciascun soggetto coinvolto nella presente Procedura elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte durante l'emergenza e delle eventuali difficoltà incontrate e lo invia alla Direzione, che lo sottopone al Comitato.

31. Nel rapporto di cui al punto 30 l'impresa maggiore di trasporto segnala ogni eventuale mancata massimizzazione delle immissioni riscontrata da parte degli utenti, ai fini della valutazione, sentiti gli utenti interessati, dei possibili provvedimenti.

32. Il Comitato, al termine della fase di emergenza, analizza ogni singola fase attraverso cui essa si è sviluppata (motivazioni, tempi, comportamenti di tutti gli operatori coinvolti), al fine di acquisire eventuali indicazioni di perfezionamento della presente Procedura in termini applicativi e di ricadute contrattuali ed economiche sugli operatori coinvolti.

(Nota 1)

- La documentazione da utilizzare per le comunicazioni con l'impresa maggiore di trasporto previste nella presente Procedura è resa disponibile nel sito Internet dell'impresa maggiore di trasporto (attualmente www.snamretegas.it). I programmi settimanali forniti dagli utenti, per quanto relativo alla presente procedura, sono storicizzati in un apposito sistema informativo da parte dell'impresa maggiore di trasporto.

(Nota 2)

- La documentazione da utilizzare per le comunicazioni con la società Terna previste nella presente Procedura è resa disponibile nel sito Internet della società Terna (attualmente www.terna.it).

(Nota 3)

- Attualmente www.attivitaprodottrive.gov.it

(Nota 4)

- Le penali di disequilibrio rimangono in vigore durante tutte le fasi dell'emergenza che implicano la massimizzazione delle fonti di approvvigionamento.

(Nota 5)

- L'Indicatore di copertura (IC) per la valutazione della possibilità che si verifichi un'emergenza in prospettiva del sistema nazionale del gas, espresso in milioni di metri cubi/giorno (Mm³/g), è rappresentato dalla minima differenza tra la curva della disponibilità massima giornaliera e la curva della domanda giornaliera in caso di punta di freddo eccezionale con probabilità di verificarsi una volta ogni venti anni; tale punto di minima differenza si situa generalmente nella seconda metà del mese di febbraio.

L'evoluzione dell'indicatore è monitorata, inizialmente con cadenza settimanale, a partire dal 1° novembre di ciascun anno termico (in prima applicazione della presente Procedura, a partire dalla data della sua approvazione) e fino alla fine del successivo mese di marzo. Il monitoraggio è effettuato dall'impresa maggiore di trasporto in coordinamento con l'impresa maggiore di stoccaggio; nel corso del periodo invernale, i valori di previsione per gli approvvigionamenti e la domanda sono progressivamente sostituiti con i valori a consuntivo.

Pertanto nel generico giorno g del periodo novembre-marzo, il calcolo dell'indicatore è riferito ai due sottoperiodi:

- dal 1°/11 al giorno g-1 (periodo a consuntivo);
- dal giorno g al 31/3 (periodo di previsione).

Ai fini del calcolo, sono adottate le seguenti assunzioni per il periodo di previsione:

- la massima disponibilità giornaliera è ottenuta sommando all'approvvigionamento di base (assumendo per le importazioni via gasdotto un livello di utilizzo del 92% della capacità conferita, corrispondente al valore medio statistico rilevato nei recenti periodi invernali) la disponibilità sostenibile dal sistema degli stoccaggi;

- la domanda è assunta ad un valore intermedio tra l'inverno normale e l'inverno globalmente freddo, entrambi con riferimento al periodo degli ultimi dieci anni (i dati relativi all'inverno normale ed all'inverno globalmente freddo saranno adeguati in funzione dei risultati degli studi in corso promossi dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas);

- lo svasso progressivo da stoccaggio consegue dalle due assunzioni sopra menzionate;

- si assume infine un contributo da svasso della rete pari a 10 Mm³/g nel giorno di massima richiesta.

L'intervallo di escursione dell'indicatore è suddiviso nei seguenti quattro livelli:

- 1) il valore di IC è uguale o superiore a +5 Mm³/g Normalità;
- 2) il valore di IC è compreso tra +5 e -5 Mm³/g Monitoraggio;
- 3) il valore di IC è compreso tra -5 e -15 Mm³/g Sorveglianza;
- 4) il valore di IC è inferiore a -15 Mm³/g Intervento.